

## **In fuga dopo l'incidente: un bel caso di giurisprudenza carsica**

*di Carlo Raggi*

**Cassazione Penale, Sez. V, 5 maggio 2015, 10 agosto 2015 n. 34712  
Presidente Zecca, Relatore D'Isa**

*È possibile per la polizia giudiziaria procedere all'arresto di coloro che, dopo aver provocato un incidente stradale, si diano alla fuga senza mettersi a disposizione della polizia giudiziaria entro le 24 ore successive al fatto, in quanto la normativa generale prevede la possibilità di procedere all'arresto anche dopo un periodo considerevolmente lungo, così recependo un concetto di quasi flagranza temporalmente "dilatato" ed esteso.*

**1) L'ARGOMENTO** che si intende affrontare è quello relativo all'arresto del conducente del veicolo che abbia causato un incidente stradale con danno ad altro utente della strada e si sia poi dato alla fuga. L'argomento appartiene a un genere che raggruppa sia la specie del danno-lesioni sia quello del danno-morte, posto che l'articolo 189 del Codice della strada non effettua distinzioni, anche se in concreto il riferimento è al caso delle lesioni mortali trattandosi della circostanza in presenza della quale la pg opera l'arresto. La riflessione, critica, riguarda in particolare il caso in cui l'arresto viene eseguito all'interno di un concetto di flagranza ampiamente dilatato i cui confini superano ampiamente – a parere di chi scrive - quelli posti dalla norma attualmente in vigore, l'articolo 189 Cds, che unicamente conferisce la facoltà di procedere all'arresto in caso di flagranza-quasi flagranza pur fuori dai limiti di pena previsti dall'articolo 381 cpp.

Sono infatti molteplici sul territorio nazionale, stando alla casistica offerta dai mass media, i casi di arresto del conducente 'pirata' fuori dal caso di flagranza o quasi flagranza e la tesi che si sostiene e che si andrà a corroborare con elementi sostanzialmente normativi, ma anche di logica giuridica, è che si tratta di arresti operati al di fuori della sfera della legalità. A parere di chi scrive tutto ciò accade anche (ma non solo) per un caso emblematico di 'giurisprudenza carsica' la cui

origine, sia detto subito, si trova nel dettato del vecchio codice della strada del 1959, per qualche tempo perpetuato anche nel Codice della strada del 1992.

#### **IL CODICE DEL 1933 Articolo 34**

**2) L'ARTICOLO 34** del Codice della Strada del 1933 sanzionava penalmente il conducente che in caso di investimento di persona si fosse allontanato ovvero non avesse soccorso la persona investita. In caso di morte o di lesione, le pene non potevano essere inferiori alla metà del massimo. Era inoltre disposta la sospensione della patente. Peraltro l'articolo 94 comma 9 in ogni caso di investimento con fuga prevedeva il ritiro immediato della patente. La norma non distingueva adeguatamente l'ipotesi di fuga da quella di omissione di soccorso.

#### **IL CODICE DEL 1959 Articolo 133**

**3) LA RIFLESSIONE** che si prospetta deve trovare origine nella formulazione dell'articolo 133 del DPR 15 giugno 1959 n. 393 ed entrato in vigore il primo luglio 1959, ovvero il Cds degli anni Sessanta, gli anni dell'impennata della motorizzazione. L'articolo 133, nel sancire l'obbligo per il conducente di fermarsi in caso di 'investimento di persona' e di prestare l'assistenza necessaria, sanzionava il mancato ottemperamento con la pena dell'arresto fino a quattro mesi. Il terzo comma sanzionava ancora più severamente il collegato omesso soccorso alla persona investita: reclusione da quattro a sei mesi oltre alla multa da 25mila a 100mila lire. Lo stesso comma tre prevedeva poi aggravamenti di pena nel caso di lesioni gravi e di morte. Il comma quattro escludeva l'arresto preventivo stabilito per il caso di flagranza di reato per il conducente responsabile dell'investimento della persona che si fosse fermato e avesse prestato soccorso. Ultimo comma dell'articolo 133: *<Il conducente che fugge dopo un investimento è in ogni caso passibile di arresto preventivo>*.

#### **LA CONVENZIONE DI VIENNA 1968**

**4) NELLA** convenzione di Vienna relativa alle norme sulla circolazione stradale, l'articolo 31 faceva riferimento al caso di 'investimento' (e non all'investimento 'di persona') e poneva l'obbligo di fermarsi non appena possibile, non creare ulteriore pericolo per il traffico, garantire la sicurezza del traffico. In caso di lesioni o morte poneva il divieto di modificare la situazione o di cancellare le tracce, poneva inoltre l'obbligo di declinare, a richiesta, le proprie generalità, di avvertire la polizia e restare o tornare sul posto dell'incidente, salva autorizzazione ad allontanarsi e salvo che le lesioni non fossero gravi e il ferito non chiedesse che la polizia fosse avvertita.

Sulla base della convenzione di Vienna fu preparato in Italia un progetto di nuovo codice della strada, la bozza Lapicciarella che riprendeva le indicazioni della Convenzione e in caso di fuga dal luogo dell'incidente senza feriti prevedeva sanzioni amministrative. Sanzioni penali con arresto preventivo del conducente erano previste per l'omissione di soccorso ai feriti. Era confermata la riduzione di pena per i conducenti collaboranti per i quali non si poteva peraltro operare l'arresto in flagranza per il reato di omicidio colposo.

## **IL CODICE DEL 1992 Articolo 189. Il 'pirata' sempre passibile di arresto**

**5) IL NUOVO** codice della strada, D. Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992), ha articolato meglio la norma relativa al comportamento da tenere in caso di incidente, formulando un articolo, il 189, composto di nove commi. La norma ricomprende qualunque tipologia di incidente, quando invece il Cds del 1959 parlava restrittivamente di <investimento>. Qui interessano il comma 6 e il comma 8. Intanto c'è da dire che rispetto al soggetto indicato all'articolo 133 del Cds 1959, l'articolo 189 del Codice della strada del 1992, ai comma 5, 6, 7 fa riferimento a 'chiunque'. Anche la norma attuale, ovvero l'articolo 189 ai comma 5, 6 e 7 fa riferimento a 'chiunque', mentre il comma 1 fa riferimento 'all'utente della strada', il comma 2 alle 'persone coinvolte' e il comma 4, 8 e 8 bis, al 'conducente'.

Il comma 6 prevedeva dunque che <chiunque>, nel caso di incidente collegabile al suo comportamento, con danno alla persona, non ottemperasse all'obbligo di fermarsi, **<è punito con la reclusione fino a quattro mesi. Il conducente che si è dato alla fuga è in ogni caso passibile di arresto>**. Il comma 8 stabiliva (e invariato è tuttora) che il conducente che si ferma <quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato>.

**PER COMPLETEZZA** è opportuno evidenziare anche come il decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, istitutivo del giudice di pace, entrato in vigore a rate fra l'aprile del 2001 e il gennaio del 2002, individuasse la competenza per il reato di cui all'articolo 189 comma 6 (articolo 4, competenza per materia del giudice di pace) nel giudice di pace per il solo reato di fuga dopo un incidente senza danni gravi, posto che per i casi di lesioni gravi o di morte, la competenza per il 189 era assorbita dal giudice superiore competente per le lesioni gravi o il decesso.

## **L'ARRESTO <IN OGNI CASO>**

**6) E' BENE** sottolineare ancor meglio un aspetto fondamentale per comprendere quel fenomeno di 'giurisprudenza carsica' cui è stato fatto cenno: il codice della strada entrato in vigore nel 1992 ha mantenuto la previsione dell' <arresto in ogni caso>, ovvero senza limiti di tempo oltre la flagranza, nonostante che si trattasse di una legislazione che seguiva di appena tre anni l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, ovvero in un periodo in cui i principi costituzionali, come quello relativo ai limiti tassativi circa la privazione della libertà, avevano da qualche tempo finalmente ricevuto un'attenzione particolare.

**A PARERE DI CHI SCRIVE** avrebbe dovuto apparire evidente l'incostituzionalità della norma, sotto il profilo della irragionevolezza sub specie dell'art. 3 Cost.<sup>1</sup> Sul punto però ci fu un solo scrutinio da parte della Consulta, nel 1996<sup>2</sup>, anche probabilmente per via dei rari casi, all'epoca, di incidenti gravi con successiva fuga dei conducenti, una situazione ben diversa da quella attuale. La eccezione fu dichiarata infondata sotto il profilo degli articoli di riferimento, 3 e 76 della Costituzione.<sup>3</sup> Ma sette anni più tardi fu lo stesso legislatore ad avvertire lo scenario di incostituzionalità di fondo: intervenne così radicalmente sull'articolo 189 Cds, affrontando e risolvendo in radice i problemi di quella legislazione anche sotto uno dei profili sollevati dal giudice che nel 1995 aveva inviato gli atti alla Consulta: il legislatore, infatti, aumentò le pene edittali per i casi di fuga ed omissione di soccorso e soprattutto riscrisse la norma, nel merito della procedura pre-cautelare e cautelare.

### **LE MODIFICHE DEL 2003: Arresto solo in flagranza e misure cautelari**

**7) FU LA LEGGE** 9 aprile 2003 n. 72 a rivisitare le norme relative all'omissione di soccorso, sia per quanto riguardava il codice penale sia, in relazione anche alla fuga, per la parte attinente al codice della strada.

---

<sup>1</sup> Sul punto vedere oltre al paragrafo 8 Arresto differito

<sup>2</sup> Sentenza n 305 anno 1996

<sup>3</sup> Il pretore di Milano con ordinanza 24 maggio 1995 aveva sollevato eccezione di costituzionalità dell'art. 189 c. 6 sia sotto il profilo dell'art. 76 Cost. per asserito eccesso di delega, sia sotto il profilo dell'art. 3 <in quanto irragionevolmente consentirebbe l'arresto per fattispecie punite con pene inferiori rispetto a quelle in relazione alle quali tali misura è prevista in via generale dagli artt. 379 e ss. cpp.> La pena prevista per la fuga era fino a 4 mesi di reclusione e fino a 12 mesi nel caso di omissione di soccorso. La Consulta, superato l'argomento dell'eccesso di delega, sostenne che sì, le regole stabilite dal cpp in materia di arresto si osservano <salvo eccezioni specificatamente dettate, nei procedimenti relativi a tutti i reati anche se previsti da legge speciali>, ma che <ciò non significa che la legge non possa successivamente introdurre ulteriori deroghe>. E fra queste la Consulta citava l'arresto fuori dal caso di flagranza per l'evaso (art. 385 cp) o per lo straniero che violi gli obblighi della sorveglianza speciale.

Per quanto riguarda il tema in discussione, **il comma 6 dell'articolo 189 venne riscritto proprio sul punto della procedibilità dell'arresto**, così riportando la norma al suo alveo costituzionale, e distinguendo fra arresto in flagranza, peraltro facoltativo, e misura coercitiva. Ecco il testo che interessa, relativo al caso di incidente con danni alle persone: *<Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni....(omissis)....Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 Cpp anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 Cpp, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti>*.

L'omissione di soccorso (comma 7) veniva sanzionata con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, oltre alle sanzioni amministrative accessorie.

La stessa legge 72/2003 ha aggiunto un ulteriore comma, l'8 bis, con il seguente contenuto:

**<8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6>**. Tale terzo periodo, riprodotto più sopra, è diviso in due parti: **la prima riguarda la possibilità di applicare le misure cautelari al di fuori dei limiti di pena, la seconda rende possibile l'arresto facoltativo <anche al di fuori dei limiti di pena ex art. 381>**. Una lettura ordinaria e logica del comma 8 bis impone che la dicitura **<non si applicano le disposizioni>** si riferisca sia alla prima parte, ovvero che non si emette misura cautelare, sia alla seconda, ovvero che, non si procede all'arresto **<stabilito per il caso di flagranza di reato>** ex art. 381.

**LA NUOVA** formulazione, facendo riferimento all'articolo 381 cp, ha limitato quindi a chiari tratti la facoltà dell'arresto al solo caso di flagranza o quasi flagranza, mentre ha introdotto lo strumento della richiesta della misura cautelare attenuata, per quei casi in cui non sia stato possibile procedere all'arresto e si sia giunti successivamente all'identificazione del conducente fuggito e ovviamente sussistano esigenze cautelari. Le misure adottabili, al di fuori del limite di pena, sono contenute: divieto di espatrio, obbligo di presentazione alla pg, divieto e obbligo di dimora e arresti domiciliari. ***Insomma, la riforma (che ha anche previsto all'articolo 3, l'esclusione della competenza del giudice di pace per le violazioni di cui all'articolo 189 Cds), ha effettuato un taglio netto con la legislazione precedente, relativamente all'arresto fuori dal caso di flagranza, restituendo***

***l'istituto dell'arresto anche in presenza di un incidente con danni alle persone e con fuga, all'alveo costituzionale.***

Il comma 8 bis ha introdotto il principio per cui nei confronti di chi entro 24 ore si presenta alla pg, non può essere emessa alcuna misura coercitiva. Si tratta di un intervento normativo a carattere evidentemente premiale, ma non solo; argomentando a contrariis la norma evidenzia come le 24 ore costituiscano anche un vero e proprio limite (sotto questo profilo senz'altro dilatato, ma sempre un limite temporale certo), alla operatività della categoria della quasi flagranza che oltre evidentemente non potrà dilatarsi in quanto da quel momento in poi scatterà la precedente disposizione che prevede l'emissione della misura cautelare. Ma, in tal caso, pur sempre sul presupposto legale di un indagato a piede libero e non sottoposto a (dubbio) provvedimento pre-cautelare limitativo della libertà ad opera della pg.

**L'INTERVENTO** legislativo del 2003 ha tolto alla polizia giudiziaria poteri non proprio confacenti con uno stato di diritto, ma anche palesemente irragionevoli: basti pensare all'assurdità di un legislatore che aveva introdotto lo strumento dell'arresto <in ogni caso> e quindi senza limiti di tempo, di un 'pirata' della strada, quando uno strumento del genere non era e non è praticabile per ben più gravi reati dolosi (con o senza effetti permanenti): è la Costituzione a far da argine alle situazioni di irragionevolezza e lentamente il legislatore ne ha ascoltato le indicazioni. La nuova formulazione ne dovrebbe essere prova evidente.

**LE SENTENZE DELLA CASSAZIONE: dalle contraddizioni alla corretta strada, ovvero il problema è (quasi) risolto**

**8) VEDIAMO** allora un veloce excursus giurisprudenziale. Preme innanzitutto evidenziare due sentenze della Cassazione, immediatamente antitetiche fra di loro, entrambe pubblicate nel 2003 ed evidentemente relative a casi che ricadevano sotto la disciplina della legislazione *precedente a quella attuale*. **La prima sentenza ritiene che l'arresto fuori flagranza sia legittimo.** Sez. IV 22 gennaio 2003 n. 2983: <In caso di incidente stradale con danno alle persone, la polizia giudiziaria **può procedere all'arresto facoltativo fuori flagranza** del conducente che non abbia ottemperato all'obbligo di fermarsi, in relazione al reato previsto dall'art. 189 c. 6 Cds, solo nell'ipotesi in cui tale reato, attribuito alla competenza del giudice di pace, sia giudicato, per effetto della connessione ex art. 6 c. 1 e 2 Dlgs 28 agosto 2000 n. 274, dal tribunale, non avendo il giudice onorario il potere di procedere alla convalida dell'arresto dal momento che l'art. 2 del citato decreto esclude

espressamente che nel procedimento davanti al giudice di pace trovino applicazione le disposizioni in materia di arresto.

**La seconda pronuncia è di segno contrario.** Sez. IV penale 11 febbraio 2003 n. 6501: in caso di incidente stradale con danno alle persone, la polizia giudiziaria **non può procedere all'arresto facoltativo fuori flagranza** del conducente che non abbia ottemperato all'obbligo di fermarsi in quanto la previsione dell'arresto per il reato di cui all'art. 189 comma 6 Cds deve ritenersi implicitamente abrogata a seguito dell'attribuzione di tale reato alla cognizione del giudice di pace dal momento che l'art. 2 dlgs 28 agosto 2000 n. 274 esclude espressamente che davanti a questo giudice trovino applicazione le disposizioni in materia di arresto e che, inoltre, l'art. 19 del citato decreto non menziona fra i poteri del giudice onorario quello di procedere alla convalida dell'arresto. La corte ha peraltro escluso che alla convalida potesse procedere il gip presso il tribunale.

#### **CASSAZIONE 2009: <NO ALL'ARRESTO>**

**9) POI È SOPRAGGIUNTA** la sentenza **27 gennaio 2009** n. 9984 (Sezione IV) che è intervenuta sulla corretta (e ovvia) lettura dell'articolo 189 rinnovato nel 2003 e tuttora (2015) vigente. Il caso è di scuola. C'è un conducente che, coinvolto in un incidente con danno alle persone, non si ferma sul luogo del sinistro e viene arrestato **quasi due giorni** dopo il fatto. L'arresto non è convalidato dal gip e il procuratore della repubblica presenta ricorso in Cassazione con la conseguente, **sorprendente** motivazione: *poiché l'art. 189 comma 8 bis stabilisce che non si procede all'arresto del conducente che si mette a disposizione degli inquirenti entro ventiquattro ore dal fatto, da ciò scaturisce l'interpretazione secondo cui in caso di mancata presentazione alla pg entro le 24 ore, l'arresto è consentito anche fuori del caso di flagranza.* Il tentativo di creazione della norma mediante interpretazione della stessa è stato agevolmente bloccato dai giudici di legittimità che hanno avuto facile strada a respingere il ricorso del procuratore evidenziando come l'articolo 189 conceda alla polizia giudiziaria la facoltà di procedere all'arresto ***esclusivamente*** nell'ambito dell'articolo 381 cpp che contempla appunto l'arresto in flagranza (o quasi flagranza). La Corte ha poi spiegato come debba essere interpretato il tempo della quasi flagranza, *ma ha escluso che possa estendersi fino ai due giorni.*<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> La Corte sul punto della flagranza, rifacendosi anche a Sez. IV 20.6.2006 n. 919, sostiene che tale stato si connota <per lo stretto collegamento tra la condotta commissiva del reato, o quella ad essa immediatamente successiva, e la percezione della medesima da parte della polizia giudiziaria sicché tale collegamento deve ritenersi sussistente anche quando sia trascorso un **certo lasso di tempo**,

Va da sé, anche se la Corte non lo spiega, come l'introduzione dell'articolo 189 c. 8 bis possa logicamente intendersi nel senso che il conducente che si presenta alla pg beneficia di una condizione premiale voluta dalla norma: evita l'arresto pur all'interno del limite di 24 ore fissato dalla norma speciale come ambito della flagranza o quasi flagranza e soprattutto va esente dalle misure cautelari prevista dallo stesso articolo 189. Nel senso che la presentazione spontanea alla pg fa evaporare i presupposti dell'esigenza cautelare.

**MA LA 'GIURISPRUDENZA CARSICA'** è sempre in agguato e così nel 2011 la Cassazione delizia di una sentenza che definire sorprendente è forse un eufemismo. Il riferimento è alla decisione della Corte di Cassazione (Sez. III) 6 luglio 2011 n. 3591, depositata il 30 gennaio 2012, riferita a un fatto accaduto nel novembre del 2010; si tratta di una sentenza che ha tutta l'aria di essere il prodotto di un 'copia e incolla' della motivazione della decisione n. 2983 Sez. IV 22 gennaio 2003<sup>5</sup> **senza tener conto del cambio della normativa**. Nel senso che tale sentenza n. 2983 era riferita alla normativa antecedente alla legge del 9 aprile 2003 di modifica dell'art. 189 Cds<sup>6</sup>. La sentenza in esame ripropone infatti la tesi della legittimità dell'arresto anche fuori flagranza per il reato di fuga ed omissione di soccorso a seguito di incidente stradale, *in quanto reato collegato a reato di competenza del tribunale*. La sentenza mostra poi di aderire a quella parte della giurisprudenza di legittimità che considera la sussistenza della flagranza anche a distanza di tempo dal fatto purchè <l'attività di indagine finalizzata alla cattura dell'indiziato non subisca interruzione, anche nel caso che si protragga per alcuni giorni>.<sup>7</sup>

---

**non necessariamente breve**, durante il quale l'azione della polizia giudiziaria si sia svolta senza soluzione di continuità>. In [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it)

<sup>5</sup> Vedi all'inizio di questo paragrafo 8 (Le sentenze della Cassazione).

<sup>6</sup> L'articolo 189 Cds ha poi subito un ulteriore, ultimo aggiornamento con decreto legge 23 maggio 2008 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008 n. 125 che all'articolo 4 ha aumentato le sanzioni penali per le violazioni dell'articolo 189: da sei mesi a tre anni nel caso previsto dal comma 6 (fuga) e da un anno a tre anni per il caso di cui al comma 7 (omissione di soccorso).

<sup>7</sup> Il 20 novembre 2010 il giudice di Vicenza non convalidava l'arresto di un utente della strada coinvolto in un incidente con danni alle persone per trascorsa flagranza. Contro la decisione fece ricorso la procura e la Cassazione accolse. Nella motivazione compare questo passaggio: < Sotto altro profilo, è stato ripetutamente affermato che nella ipotesi di incidente stradale con danno alle persone, la P.G. può procedere all'arresto facoltativo fuori flagranza del conducente, che non abbia ottemperato all'obbligo di fermarsi, in relazione al reato previsto dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 189, comma 6", purché tale fattispecie criminosa, la cui cognizione è di regola attribuita al Giudice di pace, debba essere giudicata, per effetto della connessione del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, ex art. 6, commi 1 e 2, dal Tribunale (Cass. Sez. 4A 19.12.2006 n. 2574; Cass. Sez. 4A, 22.10.2002, n. 2983).

Ai detti principi, che il Collegio condivide, non si è attenuta l'ordinanza impugnata. E invero la sussistenza dello stato di flagranza è stata negata dal GIP sulla base del rilievo che il prevenuto era

**E VENIAMO** alla recentissima sentenza Sez. IV 5 maggio-10 agosto 2015 n. 34712 che, in tema di flagranza, aderisce all'orientamento, ormai minoritario, meno garantista. Si sostiene infatti che *<l'inseguimento del reo, utile per definire il concetto di quasi flagranza, deve essere inteso in senso più ampio di quello strettamente etimologico di chi corre dietro, tallona, incalza a vista la persona inseguita. Esprime cioè un concetto comprensivo anche dell'azione di ricerca, immediatamente eseguita, anche se non immediatamente conclusa, purché protratta senza soluzione di continuità, sulla base delle ricerche immediatamente predisposte sulla scorta delle indicazioni delle vittime, dei correi o di altre persone a conoscenza dei fatti. L'inseguimento può avvenire anche dopo un periodo di tempo necessario alla pg per giungere sul luogo del delitto, acquisire notizie utili, iniziare le ricerche con l'ulteriore precisazione che il concetto di inseguimento ad opera della pg comprende ogni attività di indagine e ricerca finalizzata alla cattura dell'indiziato di reità anche se si protragga per più tempo. Tale disciplina è applicabile anche nell'ipotesi dell'omicidio colposo con violazione delle norme della circolazione stradale e dell'inosservanza dell'obbligo di fermarsi e prestare soccorso, poiché il disposto dell'art. 189 c. 8 bis Cds che prevede per coloro che, dopo essersi dati alla fuga, si pongano a disposizione della pg entro le 24 ore successive al fatto (e tale termine non può essere inteso in un'accezione elastica pena la sua inutilità) la non applicabilità delle disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6 della stessa norma (relative alla possibilità di procedere all'arresto facoltativo in flagranza a norma dell'art. 381 cpp) rende evidente come il legislatore abbia previsto la possibilità di procedere da parte della pg all'arresto anche dopo un periodo considerevolmente lungo così recependo un concetto di **quasi flagranza temporalmente dilatato ed esteso**> (caso in cui l'arresto era avvenuto a **34 ore** dall'incidente e il gip non aveva proceduto alla convalida).<sup>8</sup>*

A giudizio di questi giudici, quindi, in tema di fuga a seguito di incidente stradale con danni alle persone, il legislatore avrebbe abbattuto il principio della immediatezza di cui all'art. 382 cpp e introdotto al suo posto una specie di 'limite aperto': oltre le 24 ore, il conducente in fuga può essere passibile di arresto anche in un lasso *<temporalmente dilatato ed esteso>*. Aggettivazioni che al pari di quelle riscontrate poco sopra del tipo *<certo lasso di tempo, non necessariamente breve>*, (Cass. Sez. IV 20.6.2006 n. 919) tolgono ogni perimetro alla durata dell'indagine (qual limite verso il futuro?) e all'interno di questa diventa invece dominante una pericolosa sospensione di quei principi di legalità e di garanzia dell'indagato

---

stato fermato in luogo diverso (la sua abitazione) da quello in cui si era verificato l'incidente e non nell'immediatezza del fatto.>. In Altalex on line voce Sinistro stradale, quasi flagranza

<sup>8</sup> Su Guida al Diritto n. 40/ 3 ottobre 2015 p. 71

secondo cui, al di fuori dell'immediatezza del fatto, può scattare solo il fermo o un provvedimento della magistratura.

Se poi si tiene conto che oggi l'orientamento giurisprudenziale assolutamente prevalente esclude che nella **quasi flagranza** possa rientrare addirittura il caso dell'inseguimento a seguito di notizie fornite da terzi (da ultime Sez. III 13.7.11<sup>9</sup> e Sez. I 3-16 ottobre 2014<sup>10</sup>) allora emerge ancor più con forza come l'argomento in questione, che non può, in concreto, essere confuso con le condotte criminali completamente assorbite dall'elemento doloso, appaia in tutta la sua lucidità in ben rare occasioni giurisprudenziali. Occorre tenere ben presente che la fuga, azione indubbiamente volontaria, segue, nei casi in esame, sempre e soltanto a una condotta assolutamente colposa, ovvero l'incidente.

## IL CASO EMBLEMATICO DELL'ARRESTO DIFFERITO

**10) OLTRE** al dato normativo letterale, ovvero il fatto che <l'arresto in ogni caso> non è più inserito nel testo di legge, oltre al dato giurisprudenziale già visto, c'è un ulteriore dato, cui attribuire il carattere di parametro interpretativo, che deporrebbe per la illegittimità dell'arresto fuori flagranza-quasi flagranza in caso di fuga dopo un incidente. Lo troviamo nel decreto legge 24 febbraio 2003 n. 28 convertito dalla legge 24 aprile 2003 n. 88 e relativa alla flagranza differita per le violenze negli

---

<sup>9</sup> In Cassazione penale n. 3 del 2012 p. 784 Le questioni controverse, di Giuseppe Santalucia. <L'orientamento maggioritario nella giurisprudenza di legittimità è nel senso che non sussiste lo stato di quasi flagranza, che legittima l'arresto, nel caso in cui l'inseguimento ad opera della pg sia iniziato per effetto e solo dopo l'acquisizione di informazioni fornite da terzi. Così da ultimo Sez. III 13 luglio 2011 n. 34918 Z. in CED Cass. 250861, ultima di una serie nutrita di pronunce: Sez. V 31 marzo 2010 n. 19078 Festa, ivi, n. 247248, Sez. VI, 20 aprile 2010 n. 20539 R., ivi, n. 247379, Sez. II, 18 gennaio 2006 n. 7161 Morelli, ivi, n. 233345. Nella stessa direzione, ancora prima, Sez. V 21 giugno 1999 n. 3032, Carrozzino, ivi, n. 214473, negando la sussistenza della quasi flagranza nel caso di inseguimento scaturito non già dalla denuncia della persona offesa o dalle indicazioni di terze persone, o, ancora, dalle dichiarazioni confessorie dello stesso indagato. E ciò perché in tutte queste ipotesi, all'immediata, autonoma e diretta percezione delle tracce del reato, elemento qualificante la flagranza anche nella forma attenuata della quasi-flagranza, si sostituisce un momento di apprezzamento ed elaborazione di dati informativi, come osservato anni fa da Sez. I 11 dicembre 1996 n. 6642/97, Palmarini, ivi, n. 202085. A questo indirizzo consolidato e fornito di indubbia plausibilità, si oppone Sez. II 10 novembre 2010 n. 44369 Califano ivi n.249169. che ammette la configurazione della quasi flagranza anche per mezzo delle indicazioni fornite dalla vittima, da eventuali correi o da altre persone comunque a conoscenza dei fatti e che pare collegarsi a Sez. I 15 marzo 2006 n.23560 Dottore, ivi, n. 235259 che ha riconosciuto la quasi flagranza in un caso di inseguimento ad opera della pg prontamente intervenuta sul posto, scaturito dalla denuncia di un terzo>.

<sup>10</sup> In Guida al Diritto n. 47 2014 p. 69 <Non sussiste la condizione di quasi flagranza qualora l'inseguimento dell'indagato da parte della pg sia stato iniziato non già a seguito e a causa della diretta percezione dei fatti da parte della stessa pg, bensì per effetto e solo dopo l'acquisizione di informazioni da parte di terzi>.

stadi. Qui il legislatore ha introdotto una normativa, battezzata come ‘temporanea’ e con rinnovi ripetuti (contestatissima, ma senza esiti, sotto il profilo della costituzionalità) relativa all’arresto differito a seguito di incidenti sportivi fissando un limite di ore ben definito e contenuto entro cui portare a termine le indagini (consistenti nel visionare le riprese e le fotografie relative agli incidenti) e procedere all’arresto ‘in flagranza differita’: lo stato di flagranza ai sensi dell’articolo 382 Cpp è inteso **tale entro e non oltre le 36 ore**. Insomma, il legislatore ha riconosciuto che per casi al limite della Costituzione, come quelli relativi all’arresto differito in caso di incidenti sportivi, occorre una norma ad hoc in cui il tempo della flagranza sia comunque ragionevolmente **contenuto e ben definito**. Le 36 ore perimetrano il tempo dell’azione, mentre la vecchia dicitura normativa <in ogni caso passibile di arresto>, o la attuale dicitura giurisprudenziale <un certo lasso di tempo non necessariamente breve><sup>11</sup> lo rendono evanescente, sfuggente. E nell’ordinamento giuridico, l’evanescente, lo sfuggente, il non delineato viola il principio di legalità. E’ inoltre da considerare il fatto che nel caso di incidenti sportivi il ‘tema di indagine’ è ben limitato, ovvero è riservato all’esame delle riprese di talché si tratta solo di identificare soggetti che, virtualmente, sono già nell’orizzonte dell’azione investigativa, mentre è ben diversa l’indagine per identificare un ‘pirata’ della strada posto che, al di là dei casi appunto di flagranza o quasi flagranza, è ben concreta la circostanza dell’ ‘interruzione’ della continuità dell’azione investigativa, un requisito giurisprudenziale indispensabile comunque per una flagranza dilatata (vedi ad esempio il caso della segnalazione di un cittadino agli organi di pg che abbia riconosciuto a giorni di distanza l’auto investitrice e che non può certo considerarsi un elemento che si inserisce ordinariamente nell’attività investigativa intrapresa).<sup>12</sup>

## UNA FLAGRANZA RAGIONEVOLE

**11) E’ COSÌ GIUNTO** il momento della sintesi. Sintesi che, a parere di chi scrive, deve avvalersi oculatamente degli apporti di entrambi gli attuali orientamenti giurisprudenziali dei giudici di legittimità e che non può prescindere dal particolare

---

<sup>11</sup> Vedi par. 8 Sent. Sez. IV 20.6.96 n.919

<sup>12</sup> E’ il caso rg 2081/2013 Trib. Ravenna riferito a un automobilista che a Castel Bolognese investì e uccise sulle strisce pedonali una passante, dandosi poi alla fuga. Attraverso le telecamere si poté ricostruire solo il tipo, particolare, di auto. Un giornale locale pubblicò la foto di un’auto del tutto simile e un lettore segnalò ai carabinieri che un’auto del genere era parcheggiata in un certo posto. I carabinieri intervennero e i riscontri accertarono che si trattava dell’auto investitrice. Il proprietario-conduttore venne pertanto arrestato: erano trascorsi tre giorni dal momento dell’incidente. L’indagato fu presentato a giudizio per direttissima all’indomani, sia per la fuga sia per l’omicidio colposo. L’arresto fu convalidato e il giudice applicò la misura cautelare dell’obbligo di dimora con permanenza in casa alla sera, in relazione ad entrambe le imputazioni. L’imputato, quaranta giorni dopo, a seguito del risarcimento del danno da parte dell’assicurazione patteggiò la pena a due anni di reclusione, con la condizionale. Ne riparliamo più avanti. In particolare, sul caso, vedere oltre.

scenario di strumentazione investigativa offerta oggi dalla tecnologia, sostanzialmente le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza installate proprio lungo le pubbliche strade. Proprio dall'esame dei filmati, al pari del caso delle violenze sportive, pervengono spesso alla polizia giudiziaria dati determinanti ai fini della identificazione dell'auto 'pirata', attraverso la lettura del numero di targa e non solo. Una premessa, questa, svolta al solo fine di scolpire l'importanza del monitoraggio dei filmati, quindi un <apporto di terzi>, nella dinamica dell'indagine.

Partiamo dal caso della flagranza classica, la flagranza 'piena' ovvero, in concreto, il caso del conducente inseguito dopo l'incidente o fermato a un posto di controllo istituito nell'immediatezza o ancora atteso sotto casa dalla pg venuta in possesso del numero di targa dell'auto da un teste o dal filmato della telecamera subito monitorato. Non è il caso di dilungarsi, trattandosi di questione pacifica.

E' per il concetto di **quasi flagranza** che, a parere di chi scrive, occorre fare riferimento a una sintesi dei due attuali orientamenti giurisprudenziali e allora l'arresto dovrà intendersi legittimamente operato a seguito di **una continuità di indagine, temporalmente limitata, sulla base di elementi raccolti anche attraverso fonti terze come le telecamere**. Per la casistica oggetto di questo intervento, le brevi tappe investigative saranno scandite dalla: **1) identificazione del proprietario del mezzo in fuga attraverso il numero di targa o altre caratteristiche del mezzo emerse dalla visione successiva delle riprese di telecamere di sicurezza; 2) successiva individuazione rapida della ubicazione del mezzo e di colui che lo conduceva al momento del sinistro; 3) riscontro di evidenze immediate e incontrovertibili sul mezzo ricollegabile all'incidente**.<sup>13</sup>

Il tutto all'interno di un arco temporale che, a parere di chi scrive, non può superare il limite della concreta occorrenza per il particolare tipo di indagine in atto: monitoraggio riprese, consultazione banca dati del Pra etc. Al di fuori di tale scenario e soprattutto al di fuori di un **contenuto limite temporale**, sarà possibile il solo ricorso alla eventuale misura cautelare. E questo vale per tutti i casi in cui la metodologia di indagine citata si prolunghi (si prenda il caso dell'esame delle riprese di decine di telecamere e per lunghi periodi di tempo) o l'auto incidentata venga individuata giorni dopo presso una carrozzeria o la si identifichi dopo settimane attraverso singoli frammenti o si giunga all'individuazione esclusivamente attraverso una occasionale segnalazione di terzi<sup>14</sup> giorni dopo l'incidente o ancora il conducente venga individuato settimane dopo attraverso l'esame delle celle telefoniche o si presenti, giorni dopo, spontaneamente alla pg<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> Vedere oltre al paragrafo 'Le sentenze della Cassazione'

<sup>14</sup> Vedere il caso in nota 12.

<sup>15</sup> Vedere il caso a paragrafo 12 n.7

## LA MISURA CAUTELARE: Fatti, misfatti e dolo eventuale

12) L'ARGOMENTO trattato si presta a un'appendice per solo scrupolo di completezza. E' quella relativa agli eventuali provvedimenti coercitivi nei confronti del conducente arrestato in relazione all'articolo 189 Cds e indagato anche per omicidio colposo ai sensi dell'articolo 589 c. 2 e 3. cp che fissa pene da due a sette anni (c. 2, omicidio colposo connesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione) e da tre a dieci anni se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Premesse di ordine generale sono: 1) l'art. 381 cpp permette l'arresto facoltativo in flagranza per reati colposi per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. 2) L'articolo 280 cpp c. 1 permette le misure coercitive per reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni; il comma 2 permette la custodia cautelare in carcere per i delitti consumati o tentati per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore, nel massimo a cinque anni (modifica ex Dl 1.7.2013 n. 78 conv. in L. 9.8.2013 n. 94). Un argomento peraltro di stretta attualità proprio in questo periodo, dopo l'intervento legislativo in termini di <attualità e concretezza> del rischio di reiterazione del reato.<sup>16</sup>

**PRENDIAMO IL CASO** del conducente fuggito dal luogo dell'incidente con esiti mortali venga bloccato in un relativo lasso di tempo, tale da far rientrare l'arresto per fuga nei già scrutinati casi di flagranza - quasi flagranza. E' evidente che la fuga elide di per sé la salvaguardia di cui al comma 8 (*il conducente che si ferma non è soggetto all'arresto facoltativo stabilito per il caso di flagranza di reato*) e quindi nei confronti del conducente, se ne ricorrono i presupposti, è, *in teoria*, adottabile il provvedimento **dell'arresto facoltativo in flagranza** anche per l'ipotesi di reato di omicidio colposo. Conseguentemente la convalida riguarderà entrambe le figure di reato e *l'eventuale misura cautelare* (anche la custodia in carcere, in tal caso) potrà essere riferita pure al fatto di cui all'articolo 589 cp che andrà ad assorbire, sul fronte custodiale, la condotta di cui all'articolo 189 Cds.

**ANDIAMO OLTRE.** Il comma 8 dell'articolo 189 Cds - lo abbiamo appena affermato - nulla dice circa l'esclusione dell'applicazione della misura custodiale per il reato di cui all'articolo 589 cp. Si limita ad escludere l'arresto in flagranza del conducente che si sia fermato sul luogo dell'incidente. Quid facti (et juris) nei casi gravi, come l'investimento sulle strisce pedonali o l'incidente che rientri nelle

---

<sup>16</sup> Legge 16 aprile 2015 n. 47 in G.U. 23 aprile 2015 n. 94

fattispecie previsti dal comma 3 n. 1 e 2 dell'articolo 589, con il conducente comunque messi a disposizione della pg? Per quanto riguarda la norma, si è appena sostenuto che il comma 8 dell'articolo 189 Cds non vieta, e che l'articolo 280 cpp permette, l'emissione della misura coercitiva.

**SUL PUNTO** sia permessa una breve digressione esclusivamente dettata dalla cronaca. Ovvero, come è conciliabile l'esclusione dell'arresto facoltativo in flagranza con l'adozione di una misura cautelare nei confronti del conducente che si sia fermato sul luogo dell'incidente e sia alle prime battute indagato a piede libero? Quali nuovi elementi possono indurre, in un secondo tempo, a ritenere sussistente, per un fatto colposo, una motivazione che la norma invece esclude esservi nell'immediatezza, tanto da prediligere l'aspetto premiale per l'automobilista che si ferma? L'attenzione non può che concentrarsi sul rischio di reiterazione del reato, ma tale ipotesi sembra in teoria esclusa in radice dal fatto che il conducente si è messo a disposizione fermandosi sul luogo dell'incidente. Eppure la realtà giudiziaria sembra non tenere conto di tali riflessioni. E in fatto si realizza il rischio che sia **l'enfatizzazione mass mediatica** di certi eventi a identificarli come crimini tali da far scattare quel meccanismo di una condotta giudiziaria canalizzata dal consenso dell'opinione pubblica ('carcere preventivo e pena esemplare'). Casi del genere sono stati registrati dalla cronaca, anche recente.

**LA CRONACA VA ANCHE OLTRE**, nella direzione non sempre adeguatamente respinta, di ipotizzare, in certi casi eclatanti, addirittura scenari di 'dolo eventuale' (spesso forse costruiti proprio per permettere l'adozione di misure di acquietamento dell'opinione pubblica) destinati, in sede di legittimità, alla perenzione. E' il caso in cui, ad esempio, la misura custodiale venga disposta nei confronti di conducente a piede libero, (in quanto messi a disposizione della pg) per il solo fatto di cui all'articolo 589 cp aggravato dai casi di guida in stato di ebbrezza o sotto il presunto effetto di sostanze stupefacenti<sup>17</sup>.

Si ritiene utile una brevissima casistica relativa al distretto del tribunale di Ravenna e aree limitrofe relativa ai due diversi fronti, ovvero incidente stradale con esito mortale e con l'automobilista a disposizione e incidente con esiti mortali e fuga.

Sono stati registrati, nel tempo (ultimi cinque anni) :

1) Il caso dell'arresto in flagranza di un automobilista, che aveva tamponato e ucciso un ciclista e si era fermato sul luogo dell'incidente, sol perché risultato in

---

<sup>17</sup> Presunto perché l'art. 187 pretende molto di più rispetto alla sola presenza di tracce di stupefacenti nel sangue

stato di ebbrezza. L'arresto venne poi revocato dal pm poche ore prima della convalida;

2) Il caso dell'arresto di un automobilista che con l'auto era uscito di strada precipitando in un cantiere uccidendo un operaio: risultato in stato di ebbrezza fu chiesta e adottata la misura custodiale agli arresti domiciliari in relazione all'omicidio colposo (notificata all'indagato in ospedale ove era ricoverato perché seriamente ferito);

3) Il caso di arresto in flagranza di un giovane automobilista risultato peraltro sobrio che alla guida di un'auto in sorpasso si era scontrato con un'altra vettura provocando la morte di due ragazze: l'arresto fu motivato per la gravità del fatto (duplice decesso) e il gip applicò la misura custodiale degradata dell'obbligo di dimora, ma pur sempre limitativa della libertà;

4) Il caso dell'arresto a 8 ore dall'evento, di una giovane conducente che, successivamente all'arrivo delle ambulanze sul luogo del sinistro, si era allontanata a piedi dal luogo dell'incidente. L'arresto è avvenuto ad opera della pg nonostante che lei stessa si fosse presentata spontaneamente e ampiamente entro le 24 ore. L'incidente, risalente alla notte del 9 giugno 2013, aveva visto coinvolto tre vetture e in una delle auto avevano trovato la morte due ragazze diciottenni. La conducente che aveva abbandonato il luogo dell'incidente era risultata, al momento della presentazione alla pg, appunto 8 ore dopo, in stato di ebbrezza. Il gip non convalidò l'arresto per l'art. 189 Cds in quanto neppure doveva essere effettuato per via della spontanea presentazione, ma emise custodia cautelare in carcere in relazione al duplice omicidio colposo. Custodia protrattasi, fra carcere e domiciliari, per oltre sei mesi. La consulenza tecnica sull'incidente ha poi messo in evidenza come fosse stata la condotta del conducente di una delle altre auto a determinare la carambola. A tutt'oggi (ottobre 2015) non è stata ancora esercitata l'azione penale.

5) Il caso, già visto in nota 12, dell'automobilista che la sera del 2 novembre 2013 travolse e uccise una passante sulle strisce e si allontanò, venendo poi individuato la sera del terzo giorno successivo a seguito della autonoma segnalazione di un cittadino. Il gip convalidò l'arresto in relazione all'art. 189 Cds <emergendo dagli atti che a seguito delle ricerche immediatamente avviate...il veicolo investitore è stato individuato...> (Ndr: in udienza, alla convalida, la pg affermò invece chiaramente che il mezzo era stato segnalato da un cittadino a seguito di lettura del quotidiano locale). Il gip motivò la convalida affermando che <per la gravità delle conseguenze lesive occorse alla vittima e per il lasso temporale intercorso fra il sinistro stradale e l'identificazione del suo autore senza che quest'ultimo provvedesse a consegnarsi come autore di un incidente senz'altro colposo,

opportuno sia stato il ricorso all'arresto previsto come facoltativo e **anche fuori dai casi di flagranza (sic!)** dal disposto dell'art. 189 Cds>. Ancora per il gip <la domanda cautelare merita accoglimento, indipendentemente dalla intervenuta convalida o meno, non solo in relazione al capo b) (fuga ndr) per quanto già esposto, ma anche in relazione al capo b) (omicidio colposo ndr)>. Per il gip sussiste <concreto e attuale sia il rischio di reiterazione criminosa alla luce della condotta successiva al fatto non avendo l'imputato, nonostante l'odierna dichiarazione di essere stato tormentato dall'occorso, in realtà manifestato alcun turbamento prima dell'intervenuto rintraccio da parte della pg>: da cui la misura cautelare dell'obbligo di dimora con il divieto di uscire di casa alla notte. L'automobilista patteggiò la pena a due anni (attenuante del danno risarcito e riduzione per il rito) con la sospensione condizionale.

6) Il caso, già evidenziato, dell'automobilista che percorrendo a velocità sostenuta una strada della periferia, uccise un bimbo che improvvisamente attraversò la strada sulle strisce pedonali trascinandolo per vari metri. L'automobilista proseguì la corsa e venne individuato 28 ore dopo e arrestato nelle dodici ore successive (quindi a 40 ore dal fatto). Il gip, su richiesta del pm, convalidò l'arresto e applicò la custodia cautelare in carcere per l'omicidio colposo motivata dal rischio di reiterazione del reato in relazione alla condotta tenuta. L'imputato ha poi patteggiato la pena a due anni, 9 mesi e 10 giorni per omicidio colposo, fuga e guida in stato di ebbrezza (uno stato accertato esclusivamente attraverso la testimonianza di amici che avevano visto l'uomo bere abbondantemente poche ore prima del fatto). Il patteggiamento è stato così formulato: un anno e 8 mesi per omicidio colposo, tre mesi e 10 giorni per guida in stato di ebbrezza (aggravata dall'incidente), 10 mesi per la fuga.

7) Il caso, recentissimo (8 ottobre 2015), di un automobilista che di sera ha investito tre passanti sulle strisce pedonali nel Riminese, uccidendone una e allontanandosi. Presentatosi spontaneamente alla pg alla mattina del quarto giorno dopo l'incidente, è stato arrestato. Il gip ha convalidato l'arresto ed ha emesso la misura cautelare dell'obbligo di firma.

### **L'ARTICOLO 218 CODICE DELLA STRADA: Ovvero il ritiro immediato della patente**

**13) E TORNIAMO** alle misure cautelari. A prescindere dalla valutazione della disposizione di cui all'articolo 275 cpp, è sul fronte delle esigenze che occorre insistere. Non si può infatti prescindere dalla circostanza per cui a fronte di un grave incidente scatta immediatamente la misura del ritiro della patente in base all'articolo 218 del Codice della strada cui segue rapidamente la misura cautelare preventiva amministrativa della sospensione del documento di guida ad opera del

Prefetto. Sostenere (qui il riferimento è a quei casi, sia pure eccezionali, di misura emessa nei confronti dell'automobilista che si ferma sul luogo dell'incidente) che colui il quale, in possesso di patente, essendo incorso nel reato di omicidio colposo, anche aggravato, a seguito di incidente stradale, potrà ripeterlo qualora venga lasciato libero pur senza patente, ***significa costruire la seguente (assurda) massima di esperienza***: ovvero che sono al volante indistintamente, utenti con e senza patente, tutti indistintamente esperti o inesperti, da ciò conseguendo che, in caso di incidente, unico strumento di contenimento del rischio di ripetizione del reato non può essere che la misura coercitiva. Come ritenere razionale l'argomentazione secondo cui un normale soggetto, **provvisto di titolo di guida**, che provoca un incidente con esito mortale \_ classico il modello dell'investimento sulle strisce pedonali \_ guidando in stato di ebbrezza, per questo solo **tragico fatto colposo** possa ritenersi che lo stesso si trasformi in un mister Hyde, in un soggetto pronto a mettersi caparbiamente alla guida del veicolo, nei giorni successivi, senza la patente e condurre un'altra auto (essendo quella coinvolta nell'incidente sotto sequestro) ancora in stato di ebbrezza in modo da ripetere l'evento? Anche se non citato, lo scenario del dolo eventuale sembra sempre incombente! E soprattutto quello della misura custodiale come anticipo di pena, uno scenario sempre a gran voce tratteggiato dai mass media.

O ancora, in caso di incidente mortale e fuga, come sostenere la sussistenza della reiterazione criminosa non solo in riferimento al reato di fuga, ma anche per l'ipotesi di omicidio colposo <sup>18</sup> (ordinanza trib. Ravenna rg 2081/2013 del 20.12.13)<sup>19</sup>, in virtù della sola circostanza di non essersi volontariamente presentato alla pg prima dell'arresto, pur ammettendo l'indagato, in sede di interrogatorio, di essere rimasto molto turbato dall'investimento e di non essersi fermato per paura? Una tale impostazione equivale a ritenere razionale una massima di esperienza di tal guisa, secondo cui un automobilista, provvisto di patente, avendo provocato un incidente mortale e non essendosi fermato né presentato alla pg e quindi non avendo portato a conseguenze concrete l'ammesso turbamento interiore intervenuto a seguito dell'incidente, potrà essere 'contenuto' nel rischio di violazione delle norme sulla circolazione stradale e di reiterazione, si badi, dell'omicidio colposo, non dall'impossibilità di mettersi alla guida in quanto privato di patente e dal fatto di trovarsi con il veicolo sequestrato, ma solo in quanto obbligato a rimanere in casa alla sera o a dimorare in un luogo anziché in un altro. Risponde ai criteri della logica giuridica tutto questo?

---

<sup>18</sup> Nemmeno la fuga fosse un'aggravante dell'omicidio colposo come si prospetta, de jure condendo, nel disegno di legge sull'omicidio stradale.

<sup>19</sup> Vedi retro



Sarà la nuova normativa sulle misure cautelari<sup>20</sup> a rompere le catene psicologiche dei ‘provvedimenti esemplari’ che tanto richiamano quella carcerazione preventiva del codice ante 1988 che, la definizione lo dichiarava e esaltava, altro non era se una anticipazione della pena?

---

<sup>20</sup> Legge 16 aprile 2015 n. 47 (cit)